



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 501

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Legge provinciale per il governo del territorio 4 agosto 2015, n. 15, articolo 39 comma 2, lettera e) -
COMUNE DI SORAGA - variante al piano regolatore generale di adeguamento alla l.p. n. 15/2015 e
al Regolamento urbanistico-edilizio provinciale - APPROVAZIONE CON MODIFICHE

Il giorno **24 Aprile 2020** ad ore **14:15** nella sala delle Sedute in videoconferenza
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

MAURIZIO FUGATTI

Presenti:

VICEPRESIDENTE
ASSESSORE

MARIO TONINA
MIRKO BISESTI
ROBERTO FAILONI
MATTIA GOTTARDI
STEFANIA SEGNANA
ACHILLE SPINELLI
GIULIA ZANOTELLI

Assiste:

IL DIRIGENTE

LUCA COMPER

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

con verbale di deliberazione n. 23 di data 24 settembre 2019 il Consiglio comunale di SORAGA ha adottato in via preliminare la variante al piano regolatore generale finalizzata all'adeguamento delle norme di attuazione del PRG al Regolamento urbanistico-edilizio provinciale (RUEP), approvato con d.P.P. 19 maggio 2017, n. 8-61/leg, con adeguamento, in particolare, alle definizioni e ai metodi di misurazione degli elementi geometrici delle costruzioni di cui all'articolo 3 del richiamato Regolamento ai sensi di quanto disposto dall'articolo 104, comma 3 del medesimo in materia di conversione degli indici urbanistici;

la variante, ricompresa tra quelle di carattere non sostanziale secondo la l.p. n. 15/2015 (articolo 39, comma 2, lettera e), in quanto imposta dagli obblighi di adeguamento derivanti dal vigente ordinamento, è stata adottata seguendo la procedura prevista dal combinato disposto degli articoli 37 e 39, comma 3, di tale legge;

la documentazione relativa alla variante al PRG è pervenuta al Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio competente in data 23 ottobre 2019 con nota registrata al protocollo provinciale con il n. 654069, completa della documentazione cartacea e dei relativi dati digitali effettuata per via telematica attraverso il sistema GPU (Gestione Piani Urbanistici), come disposto dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1227 del 22 luglio 2016, consentendo l'avvio del procedimento di esame della proposta comunale.

La variante al PRG in argomento è finalizzata all'aggiornamento dei riferimenti normativi rispetto alla legge provinciale per il governo del territorio e al relativo regolamento di attuazione e all'introduzione della riparametrazione degli indici edilizi con le modalità descritte nello specifico capitolo della relazione illustrativa che l'accompagna.

Relativamente alla l.p. 14 giugno 2005, n. 6 "Nuova disciplina dell'amministrazione dei beni di uso civico", come specificato nell'atto deliberativo n. 23/2019, la variante proposta non contiene modifiche di destinazione urbanistica di beni gravati da uso civico.

Ai sensi dell'articolo 39, comma 3 della l.p. n. 15/2015, il Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio ha esaminato la variante al piano regolatore in argomento ed ha espresso in merito il parere n. 71/19 del 3 dicembre 2019, allegato quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento sub lettera A. Il parere provinciale conclude con una valutazione positiva della variante subordinatamente all'approfondimento e all'integrazione dei relativi contenuti secondo le osservazioni esposte nel parere medesimo.

Il parere del Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio n. 71/19 sopra richiamato è stato trasmesso all'Amministrazione comunale con lettera di data 4 dicembre 2019, prot. n. 776191.

Si evidenzia che con l'espressione del suddetto parere il procedimento relativo all'esame tecnico della presente variante 2019 della durata di 45 giorni, iniziato il giorno 24 ottobre 2019 (giorno successivo alla data di arrivo della documentazione completa di variante), è da ritenersi concluso nel termine di legge.

Il Comune di SORAGA con deliberazione consiliare n. 2 del 28 gennaio 2020 ha adottato in via definitiva la variante al PRG in argomento. La documentazione relativa è pervenuta al Servizio competente in formato cartaceo in data 10 febbraio 2020 con nota di protocollo provinciale n. 86703, comprensiva della consegna dei relativi dati digitali tramite il sistema GPU, completa dell'attestazione del tecnico progettista sulla corrispondenza dei dati digitali ai dati grafici, consentendo l'avvio del procedimento di approvazione.

Con nota del 14 febbraio 2020 prot. 101560 l'Ufficio per la pianificazione urbanistica e il paesaggio ha richiesto i necessari chiarimenti in ordine alle osservazioni pervenute nel periodo di deposito del

piano, sospendendo – fino alle integrazioni - i termini del procedimento. Con nota pervenuta in data 24 febbraio 2020 prot. PAT 123315 il Comune di SORAGA ha comunicato che nella fase di deposito del piano non sono pervenute osservazioni.

Il Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio, a seguito della verifica dei contenuti della variante al PRG in oggetto, come adottata in via definitiva, rispetto al parere espresso n. 71/19, con lettera di data 13 marzo 2020, protocollo n. 168344, ha dato atto che il Comune ha condiviso in via generale le osservazioni contenute, rimanendo tuttavia da rivedere alcune specifiche disposizioni relative agli interventi di sostituzione edilizia. Per queste fattispecie il Servizio ha ribadito la necessità di ricondurre l'intervento alla ristrutturazione edilizia, chiedendo la modifica del testo normativo e disponendo la sospensione del procedimento di approvazione.

A seguito della comunicazione dei rilievi sopra richiamati, l'Amministrazione comunale ha fatto pervenire, con nota acquisita al protocollo n. 203115 di data 8 aprile 2020, copia in formato digitale degli elaborati modificati per rispondere alle osservazioni provinciali da ultimo espresse e consentire l'approvazione della variante; gli stessi elaborati sono pervenuti in versione cartacea in data 15 aprile 2020.

Ciò premesso, preso atto delle modifiche da ultimo apportate ai contenuti della variante, si ritiene di poter proporre l'approvazione della variante al piano regolatore generale del Comune di SORAGA di adeguamento alla l.p. n. 15/2015 e al Regolamento urbanistico-edilizio provinciale, adottata in via definitiva con deliberazione consiliare n. 2 di data 28 gennaio 2020, negli elaborati di piano che, modificati secondo quanto richiesto nei pareri provinciali, costituiscono parte integrante e sostanziale al presente provvedimento sub lettera B.

Si dà atto che il procedimento relativo all'approvazione della presente variante della durata di 60 giorni, ha avuto inizio il giorno 11 febbraio 2020 (giorno successivo alla data di arrivo della documentazione di variante) e, tenuto conto delle sospensioni intervenute per la richiesta di integrazione e modifica degli atti stessi, è da ritenersi concluso nel termine di legge dalla data della presente deliberazione.

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udito il Relatore;
- visti gli atti citati in premessa;
- vista la L.P. 07.08.2003, n. 7;
- vista la L.P. 27.05.2008, n. 5;
- vista la L.P. 04.08.2015, n. 15;
- a voti unanimi, legalmente espressi,

d e l i b e r a

- 1) di introdurre nella variante al piano regolatore generale del Comune di SORAGA di adeguamento di adeguamento alla l.p. n. 15/2015 e al Regolamento urbanistico-edilizio provinciale, adottata in via definitiva con deliberazione consiliare n. 2 di data 28 gennaio 2020, le modifiche conseguenti al parere del Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio n. 71/19 del 3 dicembre 2019 e in particolare alla lettera del medesimo Servizio di data 13 marzo 2020, protocollo n. 168344;

- 2) di approvare, con le modifiche di cui al punto 1), la variante al piano regolatore generale del Comune di SORAGA di adeguamento alla l.p. n. 15/2015 e al Regolamento urbanistico-edilizio provinciale, adottata in via definitiva con deliberazione consiliare n. 2 di data 28 gennaio 2020, negli elaborati che, così modificati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento sub lettera B;
- 3) di allegare come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento il parere del Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio n. 71/19 di data 3 dicembre 2019, corrispondente all'allegato A;
- 4) di dare atto che il procedimento di approvazione della piano regolatore generale del Comune di SORAGA di adeguamento alla l.p. n. 15/2015 e al Regolamento urbanistico-edilizio provinciale in oggetto è da ritenersi concluso dalla data del presente provvedimento;
- 5) di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammessa la possibilità di adire, a seconda dei vizi rilevati, l'autorità giurisdizionale amministrativa od ordinaria ovvero di proporre ricorso amministrativo al Presidente della Repubblica entro il termine di centoventi (120) giorni dalla sua notificazione;
- 6) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione, anche per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto-Adige ed il deposito degli atti presso la sede comunale a norma dell'articolo 38, comma 3 della l.p. 4 agosto 2015, n. 15.

Adunanza chiusa ad ore 16:18

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Elenco degli allegati parte integrante

001 ALL. A

002 ALL. B ELABORATI DI VARIANTE

IL PRESIDENTE
Maurizio Fugatti

IL DIRIGENTE
Luca Comper



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio
 Ufficio per la pianificazione urbanistica e il paesaggio
 Via Mantova 67 - 38122 Trento
 T +39 0461 497055
 pec serv.urbanistica@pec.provincia.tn.it
 @ serv.urbanistica@provincia.tn.it

PARERE PER LA VERIFICA DI COERENZA DEL PIANO ADOTTATO RISPETTO AL PIANO URBANISTICO PROVINCIALE

(art. 39 – comma 2 della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15)

Trento, 3 dicembre 2019

Prat. n. 2720 – parere n. 71/19

OGGETTO: COMUNE DI SORAGA: Variante non sostanziale per l'adeguamento alle disposizioni della legge provinciale per il governo del territorio, l.p. n. 15/2015, e al regolamento urbanistico-edilizio provinciale. Rif. to delib. cons. n. 23 del 24.09.2019 - prima adozione.

IL SERVIZIO URBANISTICA E TUTELA DEL PAESAGGIO

- visti gli atti di cui all'oggetto;
- vista la L.P. 27.05.2008, n. 5, "Approvazione del nuovo Piano urbanistico provinciale";
- vista la L.P. 04.08.2015, n. 15, "Legge provinciale per il governo del territorio".
- visto il D.P.P. 19.05.2017, n. 8-61/Leg, "Regolamento urbanistico-edilizio provinciale";

esprime il seguente parere.

Premessa

Con deliberazione del Consiglio comunale n. 23 di data 24 settembre 2019, pervenuta in data 23 ottobre 2019, il Comune di Soraga ha adottato una variante ai PRG finalizzata all'adeguamento delle norme di attuazione del proprio PRG alle disposizioni della legge provinciale per il governo del territorio n. 15/2015, e al relativo regolamento urbanistico-edilizio, approvato con D.P.P. 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg.

Norme di attuazione

In generale, si evidenzia che in data 7 giugno 2017 è entrato in vigore il regolamento urbanistico-edilizio provinciale della legge provinciale n. 15/2015, "Legge provinciale per il governo del territorio", a cui devono necessariamente rimandare tutti i riferimenti presenti nelle norme di attuazione dello strumento urbanistico in esame. Per gli aspetti di merito, si formulano le seguenti osservazioni.

Si richiama inoltre la circolare dell'Assessore all'urbanistica, ambiente e cooperazione di data 11 marzo 2019 con la quale sono stati forniti ulteriori elementi relativi all'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali al regolamento urbanistico-edilizio provinciale approvato con D.P.P. di data 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg.

Rispetto all'ambito di applicazione delle norme di attuazione del PRG del Comune di Soraga in esame, si evidenzia che l'adeguamento ai nuovi parametri edificatori provinciali assume valore sull'intero territorio comunale, compresi le aree di antico insediamento e il patrimonio edilizio tradizionale montano.

Dal momento che la documentazione di piano in esame non comprende la cartografia del PRG, si invita l'Amministrazione comunale a verificare la corrispondenza univoca tra articoli delle norme di attuazione e tematismi presenti nella legenda delle tavole cartografiche.

Si richiede inoltre che le norme di settore relative per esempio ai beni culturali, alle aree archeologiche, all'attività di cava, alla tutela ambientale siano concordate con gli specifici Servizi provinciali, e integrate o corrette in sede di adozione definitiva della variante in esame.

Rispetto ai singoli articoli delle norme di attuazione, si formulano le seguenti osservazioni.

- art. 1. Al comma 1, deve essere aggiunto il rinvio al regolamento urbanistico-edilizio di attuazione della l.p. n. 15/2015, D.P.P. 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg.
- art. 8.1. Il titolo dell'articolo potrebbe essere "definizioni generali". Sia richiamato anche l'articolo 3 della l.p. n. 15/2015.
- art. 23. Per quanto riguarda la disciplina delle aree di protezione dei laghi è sufficiente il rinvio all'articolo 22 delle norme di attuazione del Piano urbanistico provinciale.
- art. 25. Il contenuto dei commi successivo al primo deve essere verificato, stralciando i contenuti che risultano già disciplinati dall'articolo 13 della l.p. n. 15/2015, correttamente richiamando al comma 1.
- art. 27. Al comma 1, si sostituisca il termine "volumetria" con un termine più generico, come ad esempio "quantità edificabili". Al comma 3, si faccia riferimento al "permesso di costruire" e non alla concessione. Gli ampliamenti ammessi devono essere espressi in termini di superficie e non di volume.
- art. 32, comma 9. Gli incrementi ammessi per gli edifici assoggettati alla categoria del "Risanamento conservativo" devono essere espressi in termini di superficie utile netta e non di volume.
- Capo V. Per quanto riguarda le categorie di intervento previste per gli edifici compresi nel patrimonio edilizio montano (articoli 43, 44, 45), per la specifica definizione deve essere fatto mero rinvio all'articolo 77 della l.p. n. 15/2015.
- art. 45. Si evidenzia che la categoria della ristrutturazione edilizia, nel caso dei manufatti compresi nel patrimonio edilizio montano, esclude la demolizione delle strutture murarie, ai sensi dell'articolo 104, comma 4.
- art. 54. Il comma 1, che definisce le "terrazze" deve essere verificato, dal momento che pare ammettere strutture coperte ("con copertura praticabile"). L'articolo non deve ripetere disposizioni già presenti nel regolamento urbanistico – edilizio provinciale (vedi comma 4).
- art. 56. Al comma 1, il termine "manufatti accessori" deve essere sostituito con "costruzioni accessorie", coerentemente con la l.p. n. 15/2015.
- art. 58, comma 5. Per quanto riguarda il computo ai fini della superficie utile lorda di costruzioni interrate si faccia riferimento a quanto disposto dall'articolo 3, comma 6, lett. 3), punti 6 e 6bis del regolamento urbanistico-edilizio provinciale. Lo stesso dicasi in merito all'articolo 59, comma 5. Il contenuto degli articoli 58 e 59, tra l'altro, sembra ripetersi.
- art. 60. Per le costruzioni precarie si faccia rinvio all'art. 32 del regolamento urbanistico-edilizio provinciale.
- art. 61. L'articolo deve essere verificato, individuando le tipologie di "costruzioni di modesta entità" che possono essere comprese nella definizione di "costruzioni accessorie". Per gazebo, barbecue e casette/giochi da giardino, il riferimento è l'articolo 78, comma 2, lett. c) della l.p. n. 15/2015, la cui messa in opera è annoverata tra gli interventi liberi.
- art. 63. Il riferimento normativo al comma 2 è da aggiornare.
- art. 64. Gli schemi che definiscono e dimensionano i terrapieni e le distanze rispetto agli stessi sono compresi nell'articolo 9 della deliberazione della Giunta provinciale n. 2023/2010. In tal senso

deve essere verificato il contenuto dell'articolo, stralciando quanto già disciplinato a livello provinciale.

- art. 67. Le opere di infrastrutturazione del territorio sono quelle riportate all'articolo 11 del regolamento urbanistico-edilizio provinciale.
- art. 74. Al comma 4, nelle aree produttive il dimensionamento dell'alloggio destinato al custode o al titolare dell'azienda deve essere mantenuto in termini volumetrici, in quanto stabilito dal piano urbanistico provinciale. Al comma 5, tra gli indici edificatori, l'indice massimo di copertura I_c va sostituito con il rapporto di copertura R_c . Lo stesso vale per l'articolo 77, comma da definire (sia corretta la numerazione), e per l'articolo 79, comma 5 (dal momento che le aree per deposito inerti sono assimilabili ad aree produttive).
- art. 80. Al comma 3, deve essere specificata la destinazione degli edifici compresi in area agricola, dato che in base a questo possono essere stabiliti gli ampliamenti ammissibili. Al punto 1 del medesimo comma, l'ampliamento è da porre in termini di SUN o di volume a seconda del fatto che si tratti del primo alloggio ammesso nella specifica destinazione di zona o degli alloggi successivi ad esso. Al comma 6, può essere fatto mero rinvio alla definizione di edificio di cui all'articolo 3 della l.p. n. 15/2015.
- art. 83, comma 5. Tra i parametri edificatori, l'Indice di fabbricabilità fondiaria I_f va sostituito con l'indice di utilizzazione fondiaria U_f . L'ampliamento di cui al comma 11.2 va espresso in percentuale sulla SUN e non sul volume. Il volume massimo del fabbricato va espresso in termini di superficie.
- art. 85. Per le aree a bosco si faccia mero rinvio all'articolo 40 delle norme di attuazione del PUP.
- art. 86. Per le aree sciabili sia fatto rinvio all'articolo 35 delle norme di attuazione del PUP e al Capo IV del regolamento urbanistico-edilizio provinciale (articoli 99 e successivi). Il PRG può disciplinare aspetti non già presenti nella disciplina provinciale.
- art. 88. I parametri dimensionali delle opere disciplinate nell'area per servizi pubblici "F1S" devono essere espressi in termini di superficie.
- art. 104. Il comma 1 deve essere integrato anche con il richiamo all'articolo 9 del regolamento urbanistico edilizio provinciale. Siano stralciati i commi 2 e 3.
- art. 119. La nomenclatura degli strumenti urbanistici attuativi deve essere verificata rispetto a quanto disposto dall'articolo 49 e successivi della l.p. n. 15/2015. Lo stesso vale per quanto riguarda il contenuto degli articoli 132, 133, 134, 135.
- art. 123. La definizione di "unità edilizia" è data dall'art. 3 della l.p. n. 15/2015.
- art. 124. Al comma 1, gli ampliamenti (seppur non ammessi) degli edifici assoggettati alla categoria di intervento del restauro devono essere espressi in termini di superficie.
- art. 125. I contenuti dell'articolo devono essere verificati in funzione della definizione di "edificio pertinenziale" di cui all'articolo 3, comma 4, lett. a) del regolamento urbanistico-edilizio provinciale.
- art. 131. Al comma 3, si faccia riferimento alla SUN e non al volume adibito a residenza.
- art. 144. I riferimenti normativi relativi alla disciplina dei manufatti compresi nel patrimonio edilizio montano sono da aggiornare (art. 104 della l.p. n. 15/2015).

Adeguamento ai nuovi parametri edificatori provinciali

Con la variante in esame l'Amministrazione comunale propone anche l'adeguamento degli indici urbanistici del proprio PRG alle disposizioni del regolamento urbanistico-edilizio della l.p. n. 15/2015.

I ragionamenti condotti in tal senso sono sinteticamente riportati nello specifico capitolo della relazione illustrativa, in cui vengono proposti i nuovi parametri edificatori alla luce dell'analisi del patrimonio immobiliare esistente e in particolare dei dati urbanistici relativi a un campione di titoli edilizi rilasciati sul territorio comunale.

La relazione illustrativa evidenzia che "si è fatto riferimento agli indici edilizi del PRG vigente relativi alle singole aree edificabili, (...), e si è calcolato il volume urbanistico realizzabile sul lotto

minimo previsto per detta area; dal volume urbanistico, considerando un'altezza di interpiano pari a 2,8 m, si ottiene per divisione la SUL corrispondente". A tali ragionamenti è stata affiancata una verifica rispetto a casi concreti, che ha portato a quantificare il rapporto medio costante tra SUN e SUL equivalente a un valore compreso tra 80% e 85%. In merito si chiede di correggere il valore della differenza tra "tutto quello che viene escluso dal calcolo della SUN rispetto alla SUL", che risulta compreso tra 15% e 20%.

Rispetto a tali ragionamenti, si prende atto che i parametri introdotti con la variante in esame confermano sostanzialmente le quantità urbanistiche che caratterizzano il PRG vigente. Pertanto, non si rilevano elementi critici al riguardo.

Appare comunque necessario che in fase di adozione definitiva del piano siano forniti ulteriori elementi a sostegno dei parametri urbanistici proposti, in particolare riguardanti esempi concreti di tipologie edilizie, in maniera da permettere una valutazione oggettiva delle analisi condotte.

Disciplina degli alloggi destinati a tempo libero e vacanze

Il Comune di Soraga è compreso tra i Comuni nei quali allo stato attuale la presenza di alloggi per il tempo libero e vacanze è ritenuta rilevante, di cui all'allegato 2 della deliberazione della Giunta provinciale n. 3015 del 30.12.2005. Tale allegato assegna al Comune di Soraga un dimensionamento massimo del 10% di interventi destinati ad alloggi per il tempo libero e vacanze rispetto agli alloggi destinati a residenza ordinaria.

Con deliberazione della Giunta provinciale n. 647 del 14 marzo 2008 è stata approvata la Variante al PRG di Soraga finalizzata all'adeguamento del piano regolatore comunale alla disciplina provinciale degli alloggi destinati a residenza. Con tale variante l'Amministrazione comunale ha ritenuto opportuno individuare analiticamente il fabbisogno residenziale totale e da destinare al tempo libero e vacanze, ma senza procedere alla localizzazione o all'utilizzo di tale contingente.

Si evidenzia che l'articolo 130 della l.p. n. 15/2015 stabilisce che le previsioni dei PRG relative al dimensionamento degli alloggi destinati a tempo libero e vacanze definite nel rispetto del dimensionamento massimo previsto dalla sopracitata deliberazione della Giunta provinciale, e approvate prima dell'entrata in vigore della l.p. n. 15/2015, mantengono la loro efficacia se il dimensionamento è assegnato a specifiche previsioni insediative. Dal momento che nel caso specifico del Comune di Soraga tale contingente non è stato localizzato, esso deve essere ridotto della metà (ex art. 130, comma 4, l.p. 15/2015).

Programmazione urbanistica del settore commerciale

In merito ai contenuti della variante in esame il Servizio artigianato e commercio ha fornito il seguente parere.

"Con riferimento alla Vostra nota (...), prot. S013/2019/747993/18.2.2-2019-290 di data 26 novembre 2019 relativamente alla variante in oggetto, viste in particolare le disposizioni contenute nel titolo Settimo delle norme di attuazione, si ritiene che le stesse non risultino adeguate ai criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale n. 1339 del 1 luglio 2013 e ss.mm..

Il piano stralcio adottato dal Comun General de Fascia al quale, con l'articolo 187, comma 2, si rinvia per la disciplina della pianificazione urbanistica del settore commerciale, è competente per la sola localizzazione di eventuali aree da destinare all'insediamento di grandi strutture di vendita/centri commerciali al dettaglio e del commercio all'ingrosso, secondo quanto stabilito dall'articolo 32, comma 3, lettera a) delle norme di attuazione del PUP e dall'articolo 11, comma 5 della legge provinciale n. 17 del 2010.

Compete quindi al Piano regolatore generale del Comune adottare le disposizioni ed i criteri idonei a pianificare gli insediamenti commerciali, con particolare riguardo agli esercizi di vicinato ed alle medie strutture di vendita, determinando la loro conformità urbanistica insediativa in relazione alle singole destinazioni di area, in conformità a quanto stabilito con deliberazione della Giunta provinciale n. 1339 del 1 luglio 2013.

Per quanto premesso si sottolinea la necessità dell'adeguamento dello strumento urbanistico comunale ai criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale n. 1339 del 1 luglio 2013 e ss.mm.; a tal fine potrà essere utilizzato, quale utile strumento di riferimento, lo schema tipo e la relativa relazione (da aggiornare alle modifiche nel frattempo introdotte alla deliberazione n. 1339/2013) predisposti dal Consorzio dei comuni trentini in collaborazione con questo Servizio ed il Servizio Urbanistica ed inviati a tutti i comuni con lettera circolare del 4 aprile 2014.

Si evidenzia che nelle more dell'adeguamento comunale, le disposizioni stabilite con la deliberazione provinciale n. 1339/2013, prevalgono sugli strumenti di pianificazione territoriale e trovano quindi immediata applicazione come stabilito dal punto n. 11 dell'allegato n. 1 alla deliberazione stessa e dall'articolo 13, comma 5 della legge provinciale n. 17 del 30 luglio 2010".

Correzione errori materiali

Con il piano in esame l'Amministrazione comunale di Soraga provvede infine alla rettifica di alcune incongruenze riscontrate nel testo delle norme di attuazione. In particolare viene resa omogenea la pendenza minima e massima delle falde di copertura e la pendenza minima e massima delle coperture degli abbaini, che risultavano incongruenti tra loro, stabilendole comprese rispettivamente tra 30% e 45% e tra 25% e il 60%.

CONCLUSIONI

Ciò premesso, si esprime parere positivo al prosieguo dell'iter di approvazione della variante al PRG del Comune di Soraga in oggetto, subordinatamente alla modifica e all'integrazione dei relativi contenuti secondo quanto riportato ai paragrafi precedenti.

VISTO: IL DIRETTORE
- ing. Guido Benedetti -

SaS/sas

IL DIRIGENTE
- arch. Angiola Turella -



